

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/82 DEL CONSIGLIO****del 18 maggio 1982****che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la crescente diffusione degli stupefacenti nella Comunità rischia di compromettere la salute umana;

considerando che lo stelo della canapa contiene, in alcuni casi, sostanze inebrianti; che, d'altra parte, la coltura comunitaria della canapa riveste un interesse non trascurabile per alcune regioni della Comunità; che, per evitare che il suddetto rischio sia aggravato dalla coltura comunitaria della canapa e dalle importazioni di canapa greggia e di semi di canapa, è opportuno limitare l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, alle varietà che offrono sufficienti garanzie per la salute umana e vietare le importazioni di canapa e di semi di canapa che non offrono le stesse garanzie;

considerando che è opportuno prevedere il termine necessario per l'applicazione delle misure previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/70 è inserito il seguente secondo comma:

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

«Tuttavia, l'aiuto per la canapa viene concesso soltanto se essa è prodotta da sementi di varietà che offrono garanzie da determinare per quanto riguarda il tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto.».

*Articolo 2*

1. L'importazione della canapa greggia della voce 57.01 della tariffa doganale comune è autorizzata soltanto se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.

2. L'importazione di semi di canapa della sotto-voce 12.01 A della tariffa doganale comune è autorizzata soltanto se essi offrono le garanzie previste all'articolo 1.

3. L'importazione di semi di canapa non frantumati della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune è autorizzata soltanto

- se il tasso di germinazione non supera una percentuale massima da fissare
- oppure
- se sono destinati a esperimenti scientifici o tecnici.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole generali di applicazione del presente articolo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile:

- dal 1° agosto 1983 per quanto riguarda la canapa,
- dal 1° gennaio 1983 per quanto riguarda i semi di canapa.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. de KEERSMAEKER

<sup>(1)</sup> GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.<sup>(2)</sup> GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.